

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 316

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE e RESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1992

Delega al Governo per l'emanazione di un decreto intitolato
«Testo unico in materia di tutela della minoranza linguistica
slovena»

ONOREVOLI SENATORI. — Più di cento provvedimenti legislativi, nelle più varie materie, riguardano i cittadini italiani di lingua slovena.

Tali cittadini — che vivono nella regione Friuli-Venezia Giulia e particolarmente nella provincia di Trieste — sono quindi i destinatari delle più disparate disposizioni che incidono persino in maniera diversa nei territori confinanti delle provincie di Trieste, Udine e Gorizia.

Il complesso di norme, accumulatosi negli anni, ha origine da distinte fonti normative, come le leggi dello Stato, le leggi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni del Commissario generale per il territorio di Trieste, del

Governo militare degli «alleati», del *Memo-
randum* di Londra e del trattato di Osimo.

Eppure, nonostante tale intenso, quantunque disordinato, interesse del legislatore, allo stato non si è a conoscenza neanche di quale sia l'effettiva consistenza numerica dei cittadini appartenenti alla minoranza in questione.

Avendo riguardo ai dati statistici derivanti dall'ultimo censimento, può comunque affermarsi che in tutto il Friuli-Venezia Giulia la minoranza linguistica slovena è inferiore al 4 per cento.

Per tale minoranza linguistica va certamente prevista, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela del proprio patrimonio culturale e linguistico nonchè

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la salvaguardia contro ogni forzata imposizione assimilatrice. Tuttavia non solo non è possibile e non giusta, ma è persino palesemente incostituzionale, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, ogni eventuale disposizione che favorisca o privilegi la minoranza linguistica slovena ai danni della stragrande maggioranza italiana.

Va detto che molteplici sono non soltanto le leggi a favore della minoranza linguistica slovena, ma anche altre previste opportunità di crescita offerte, fra cui una stazione autonoma della RAI, un quotidiano, molti istituti di credito, decine di pubblicazioni, vari enti, teatri, biblioteche, circa duecento associazioni, molte decine di istituti scolastici di ogni classe, sia pubblici che privati.

Tutto ciò ben contribuisce all'efficace tutela di tale minoranza ai sensi del citato articolo 6 della Costituzione, tuttavia è certamente assurdo che essa avanzi pretese di natura sociale, economica o politica che causerebbero un'odiosa discriminazione, fonte di tensioni e rancori.

Il testo unico prospettato - secondo i principi e i criteri direttivi chiaramente enunciati nel presente disegno di legge di delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione - rappresenta pertanto la necessaria normativa, complessiva ed organica, per garantire una chiara tutela e un'effettiva armonizzazione.

Essendo questi beni prioritari, si confida che il dibattito parlamentare su tale tema si concluda nel senso auspicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, provvedendo a riordinare tutta la normativa vigente in materia di tutela della minoranza linguistica slovena.

2. Tale decreto sarà intitolato «Testo unico in materia di tutela della minoranza linguistica slovena» e conterrà tutte le norme già approvate, con piena facoltà del Governo di procedere ad ogni opportuna integrazione e modificazione secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminazione di ogni disposizione duplicata e contraddittoria;
- b) *semplificazione della normativa*;
- c) revisione delle disposizioni tenendo presenti le effettive ed attuali esigenze e caratteristiche delle popolazioni interessate;
- d) ammodernamento delle procedure;
- e) revisione delle procedure di finanziamento e di programmazione e di ogni tipo di intervento finanziario e programmatico secondo definite categorie;
- f) coordinamento con le competenze attribuite alle regioni ed in particolare alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Se i pareri di cui al comma 1, o uno di essi, non sono trasmessi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il Governo è autorizzato a prescindere.